

23 aprile 2021



A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**Agenzia ADM risponde**

Il valore e bolletta doganale


Rientro  
testo

## Premessa: Esportare dall'UE, importare nell'UE

Sul sito della Commissione Europea  
<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>  
esiste una sezione nella quale sono state predisposte delle GUIDE  
per l'esportazione e per l'importazione di merci.

Vengono fornite informazioni su:

- tariffe & tasse
- procedure doganali
- regole di origine
- ostacoli agli scambi
- requisiti dei prodotti
- statistiche



The screenshot shows the 'Access2Markets' website interface. At the top, there is a header with the European Commission logo and the text 'Commissione europea'. To the right, there is a language selector set to 'italiano' and a search bar with the text 'Cerca'. Below the header, the text 'DG TRADE' is visible. The main navigation bar includes 'Home', 'Merci', 'Servizi', 'Investimenti', 'Mercati', 'Casella degli strumenti', 'Contatti', and 'My Trade Assistant'. The 'My Trade Assistant' section is highlighted in yellow and contains the following information: 'My Trade Assistant' with a sub-note 'Compresa ROSA Rules of Origin Self-Assessment', a link 'Come utilizzare il modulo', and a link 'Clausola di esclusione della responsabilità'. Below this, there are three input fields: 'Nome del prodotto o codice SA', 'Paese di origine', and 'Paese di destinazione', followed by a 'Cerca' button.

### Commercio internazionale, Mercati extra UE e normativa doganale


Nella catena di approvvigionamento internazionale, la cosiddetta «supply trade chain», intervengono molti operatori economici: **fabbricanti, esportatori, importatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali.**

Il regolamento UE n.952/2013 istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

Il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.

CDU - Reg. UE n.952/2013 – articolo 1


Reg. UE n.2446 e 2447 del 2015 e Reg. Ue n. 341/2016



## Cos'è la bolletta doganale?

La bolletta doganale è una **dichiarazione doganale**, cioè un **documento ufficiale** che elenca e fornisce i dettagli delle merci che vengono importate o esportate. In termini legali, una dichiarazione in dogana è l'atto con cui una persona manifesta la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale.

CDU - Reg. UE n.952/2013 - articoli 5, paragrafo 12, e da 158 a 187.



### Come fare una dichiarazione doganale ?

L'UE dispone di un modulo comune di dichiarazione doganale, denominato documento amministrativo unico (DAU). Le dichiarazioni devono essere effettuate **utilizzando tecniche di elaborazione elettronica** dei dati (art. 6 CDU Reg. UE n.952/13)

A seconda del tipo di merce, i documenti da presentare alle autorità doganali possono essere: fattura commerciale, documenti di trasporto, certificati di origine, licenze di importazione, DV1, risultati delle prove e altri certificati, certificati di ispezione (ad esempio certificati sanitari, veterinari o fitosanitari).

È in corso un processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici per cui il documento DAU, come conosciuto, non ci sarà più, perché in luogo delle **caselle del DAU** ci saranno **«data group»** o **«data element»**



The image shows a sample of an old European Union Customs Declaration form (DAU). The form is a complex grid with various fields for customs data, including origin, value, and classification. A large red 'OLD' watermark is overlaid on the form, indicating that this version is outdated. The form is titled 'EUROPEAN UNION' and '1' in the top left corner. The form is divided into several sections, with the top section being the most prominent. The form is a complex grid with various fields for customs data, including origin, value, and classification. A large red 'OLD' watermark is overlaid on the form, indicating that this version is outdated.

### Perché deve essere presentata una dichiarazione doganale?

Per ottemperare agli obblighi di legge e vincolare le merci a un regime doganale, è necessario presentare una dichiarazione in dogana.

- Esportazione
- Immissione in libera pratica (importazione)
- Regimi speciali (ai sensi dell'art. 210 del Reg. UE 952/2013)
  - Transito
  - Deposito - comprende il deposito doganale e le zone franche
  - Uso particolare (comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale)
  - Perfezionamento (attivo – passivo)
- Altri documenti doganali internazionali (per esempio: Carnet TIR – Carnet ATA)

### Quali documenti presentare con la dichiarazione doganale ?

Rif. Art. 162 e 163 del CDU - Art. 145 del Reg UE n.2447/2015

**FASCICOLO ELETTRONICO - Casella 44 (menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni)** viene utilizzata per segnalare le informazioni relative a documenti, certificati e autorizzazioni che accompagnano la dichiarazione doganale, oltre a informazioni complementari riguardanti la circolazione delle merci.

- La fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo.
- DV1 (rif art. 6 del Reg. UE n.341/2016 – allegato 8): da presentare quando il valore in dogana >20.000,00 euro oppure quando sia indispensabile per la corretta determinazione del valore in dogana
- Certificati di origine e Certificati/attestazioni di origine preferenziale
- Documenti di trasporto
- Certificazioni richieste per la tipologia di merce (Sanitarie, Cites, Beni Culturali, ....)
- Autorizzazioni per l'importazione/esportazione di merci (es. armamenti, duplice uso, ....)
- Altri documenti

# Agenzia ADM RISPONDE

Il valore e bolletta doganale

## Caselle della «bolletta doganale» – DAU – per il valore

Esemplare per il paese di destinazione	8 Destinatario N. IT -			9 NULLA OSTA ai fini dei divieti economici e valutari  Il Funzionario		DATA DI ACCETTAZIONE  Il Funzionario		Autorizzazione		
				10 Paese ultima proven.	11 Paese transaz./ produz.	12 Elementi del valore			13 P.A.C.	
	14 Dichiarante/Rappresentante N. 2-IT-			15 Paese di spedizione / esportazione			15 Cod. P. sped./esport. a   b		17 Cod. P. destinaz. a   b	
				16 Paese di origine			17 Paese di destinazione			
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo			19 Ctr.	20 Condizioni di consegna					
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera 393/06MAR			22 Moneta ed importo totale fatturato	23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione			
25 Modo di trasporto alla frontiera	26 Modo di trasporto 3 interno	27 Luogo di scarico		28 Dati finanziari e bancari						
6	29 Ufficio di entrata IT - 279100			30 Localizzazione delle merci						

# Agenzia ADM RISPONDE

Il valore e bolletta doganale

31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Articolo 1 N.	33 Codice delle merci		
	Tipo di imballaggio :						34 Cod. P. di origine a   b		35 Massa lorda (kg)
Descrizione merce :						37 REGIME		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti
Marche e Numeri :						40 Dichiarazione sommaria / documento precedente			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ certificate ed autorizzazioni						41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. M.V.
						Codice MS		45 Aggiustamento	
						46 Valore statistico			
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito	
	405 406 A00	397742.67 -397742.67 275162.17	X 22 % X 22 % X 3.7 %	87503.39 -87503.39 10181.00	G G F	B DATI CONTABILI			
						4 N. 4		M del 11/03/2021	
						Conto n. 10181.00 Euro 0.00 Euro		A93 n. Scad. 08/04/2021 Scad. 08/04/2021	

### Caselle DAU: breve descrizione

**Casella 12: elementi del valore:** Indicare la **somma algebrica** espressa in euro tra:

- le spese di consegna sostenute fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano non comprese nel prezzo di fattura (in positivo);
- e le spese di consegna sostenute dal luogo di introduzione nel territorio doganale italiano fino al luogo di destinazione, comprese nel prezzo di fattura (in negativo).

**Casella 22:** Nella prima suddivisione della casella va indicata la valuta in cui è redatta la fattura. La seconda suddivisione contiene il valore di transazione che risulta dalla fattura

**Casella 23:** La casella contiene il **tasso di cambio** in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro. Il tasso di cambio doganale si applica per un mese: <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/e-inoltre/cambi-doganali>

### Nolo Aereo

Determinato come da **allegato 23-01** del Reg. UE n.2447/2015

1	2
Paese di spedizione	Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
<b>AMERICA</b>	
<b>Zona A</b> <b>Canada:</b> Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto <b>Stati Uniti d'America:</b> Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC. <b>Groenlandia</b>	70
<b>Zona B</b> <b>Canada:</b> Edmonton, Vancouver, Winnipeg <b>Stati Uniti d'America:</b> Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	78

## Caselle DAU: breve descrizione

### Casella 20: Condizioni di consegna:

ESEMPI: EXW – Franco fabbrica - Luogo convenuto

FCA - Franco vettore - Luogo convenuto

### Incoterms® è la contrazione di International Commercial Terms.

I termini ICC definiscono in maniera precisa la ripartizione tra venditore e compratore di obbligazioni, spese e rischi connessi alla consegna della merce.

Le regole Incoterms® sono incorporate nei contratti per la vendita di beni.

L'edizione più recente è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e presenta 11 Incoterms, distinti tra :

TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO (EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP) e

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE (FAS, FOB, CFR, CIF)

<https://www.iccitalia.org/regole-incoterms-2020/>

CFR	Costo e nolo
CIF	Costo, assicurazione e nolo
CIP	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a
CPT	Trasporto pagato fino a
DAF	Reso frontiera
DAP	Reso al luogo di destinazione
DAT	Reso al terminal
DDP	Reso sdoganato
DDU	Reso non sdoganato
DEQ	Franco banchina
DES	Franco nave (Ex ship)
EXW	Franco fabbrica
FAS	Franco sotto bordo
FCA	Franco vettore
FOB	Franco a bordo
XXX	Altre condizioni di consegna

## Caselle DAU: breve descrizione

**Casella 42:** Per “prezzo dell’articolo” si intende la parte del prezzo fatturato relativa all’articolo in questione.

**Casella 45: Aggiustamenti.** Gli importi indicati in questa casella sono espressi di solito nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione. Di solito in EURO  
Indicare, preceduto dal segno “meno” (-), se negativo, l’importo dei correttivi, diversi dalle spese di consegna da applicare al prezzo dell’articolo per la determinazione del suo valore.

## Caselle DAU: breve descrizione

### Casella 46: Valore statistico

**Il valore statistico all'importazione** è costituito dal valore determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare delle spese di consegna (trasporto, assicurazione e altre) fino al luogo di introduzione in Italia (**valore franco confine italiano**). Per le merci reimportate a seguito di un'operazione di perfezionamento passivo, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte all'estero.

**Il valore statistico all'esportazione** è costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (**valore franco confine italiano**). Per le merci riesportate a seguito di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia.

## Caselle DAU: breve descrizione

### Casella 47: Calcolo delle imposte

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro).

Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando i codici unionali

- il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),
- la base imponibile,
- l'aliquota del tributo applicabile,
- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,
- il metodo di pagamento prescelto (MP).

MODO DI PAGAMENTO (Casella 47 – ultima colonna)	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
A	Pagamento a pronta riscossione.
F	Pagamento periodico e/o differito delle risorse proprie.
G	Pagamento periodico e/o differito della fiscalità nazionale.
K	Pagamento periodico e/o differito accise.
R	Garanzia (prestata mediante deposito in contanti o titoli equipollenti, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, o non prestata ai sensi dell'art. 90 T.U.L.D.), con accensione di apposito conto scalare (conto di garanzia) per l'annotazione dei diritti gravanti.
T	Regime speciale per il credito doganale nel porto franco di Trieste.

### Introduzione al VALORE

La **determinazione del valore in dogana** costituisce la base per:

- Calcolare i dazi (quando sono «ad valorem»)
- Calcolare l’IVA e le altre imposte
- Elaborare dati statistici sui commerci

....Ma come determinare il valore in Dogana?



1	Valore di transazione delle merci importate
2	Valore di transazione di merci identiche
3	Valore di transazione di merci similari
4	Metodo deduttivo
5	Metodo del valore calcolato
6	Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

## VALORE DI TRANSAZIONE

Valore di transazione – art. 70 del Codice Doganale Reg. UE n. 952/2013

**METODO PRIMARIO = VALORE DI TRANSAZIONE** è applicato a circa il 95% degli scambi nell'UE

In sintesi è .... <<il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione nel territorio dell'Unione, eventualmente adeguato ... in base ai requisiti specifici indicati nella normativa.>>

Il valore di transazione si applica purché non esistano **restrizioni, condizioni**, il compratore e il venditore non siano **collegati** o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

## Articolo 70 CDU (Reg. UE n.952/2013)

### Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
  - a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
    - i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
    - ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
    - iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
  - b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
  - c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
  - d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

### METODI SECONDARI – SINTESI - art. 74 del Codice Doganale

2. **VALORE DI TRANSAZIONE DI MERCI IDENTICHE**, importate circa nello stesso momento ed uguali sotto tutti gli aspetti: caratteristiche fisiche, qualità, «reputazione», prodotte dallo stesso fabbricante e nello stesso paese
3. **VALORE DI TRANSAZIONE DI MERCI SIMILI**, importate circa nello stesso momento. Merci molto somiglianti per quanto riguarda i materiali che le compongono e le caratteristiche. Prodotte nello stesso paese, commercialmente interscambiabili
4. **VALORE BASATO SUL PREZZO UNITARIO O METODO DEL VALORE DEDUTTIVO**. Il valore in dogana viene calcolato in base al prezzo unitario a cui le merci importate o merci identiche o simili vengono vendute nell'Unione ad un acquirente non correlato, adeguato (detratti) i costi sostenuti nell'UE
5. **VALORE CALCOLATO**, costituito dalla somma dei costi del materiale, costi di produzione + profitto e spese generali, + costi di trasporto, assicurazione, carico,.....FINO AL PUNTO DI INGRESSO in UE
6. **METODO FALL-BACK**, si applica sui metodi precedenti, applicati con un ragionevole livello di flessibilità

### Elementi del valore: da integrare (art.71) o da non includere (art.72)

**Art. 71** del Reg. UE n. 952/2013 - Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate **è integrato da** <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20200101&qid=1615801987670&from=EN>

**Art.72** del Reg. UE n. 952/2013 - Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, **non si deve includere:** <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20200101&qid=1615801987670&from=EN>

### Elementi del valore di transazione - da integrare - Art. 71 CDU (Reg. UE n.952/2013)

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:
  - a) i seguenti elementi, **nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare** per le merci:
    - i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
    - ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
    - iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
  - b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, **nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:**
    - i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;
    - ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
    - iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
    - iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
  - c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
  - d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
  - e) **le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:**
    - i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
    - ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.

### Elementi del valore di transazione - da non includere - Art. 72 CDU (Reg. UE n.952/2013)

Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, **non si deve includere**:

- a) le spese di trasporto delle merci importate **dopo** il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
- b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica **iniziati dopo** l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
- c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;
  - ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
- d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
- e) le commissioni di acquisto;
- f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;
- g) nonostante l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.

### Novità 2021

Con la Reingegnerizzazione dei Sistemi Informatici, ci sarà un supporto alle semplificazioni previste dal codice per la dichiarazione semplificata: **Messaggio I1**

### Valore - Semplificazioni

Le autorità doganali possono autorizzare **su richiesta** la determinazione degli importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

**Customs Decisions - SDE:** Domanda di autorizzazione all'uso della **dichiarazione semplificata ex art. 166 del CDU** – da presentare **all'Ufficio Territoriale competente** (all'Ufficio Centrale Regimi e Procedure Doganali per richieste da applicarsi in più Stati membri solo nell'ambito dello sdoganamento centralizzato)

**Customs Decisions - CVA:** Domanda di autorizzazione **per la semplificazione della determinazione** degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci **ex art. 73 del CDU** – da presentare **all'Ufficio Centrale**

**Gli operatori economici** che desiderano presentare una domanda devono connettersi al portale dell'UE.

<https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web> - La Circolare 17/D del 26/06/2020 fornisce utili informazioni sulle modalità di presentazione delle Customs Decisions: <https://www.adm.gov.it/portale/-/-188931-del-26-06-2020-circolare-n-17-cdu-sistema-customs-decisions-rilascio-della-versione-1-24>

**Grazie per l'attenzione**